

Milano, il 5 aprile 1856.

L'I. R. DELEGAZIONE PROVINCIALE

Agli II. RR. Commissariati Distrettuali.

Alla Congregazione municipale di Milano e Monza.

Alle Deputazioni comunali.

Ai signori Medici e Chirurghi della città e provincia.

Per conveniente notizia e norma degli Uffici e dei Funzionarii cui la presente è diretta, e perchè da ciascuno di essi ne venga curata, in ciò che lo riguarda, la più scrupolosa osservanza all'evenienza del caso, si comunica qui di seguito l'ossequiato dispaccio Luotenziale in data 22 marzo p. p. N. 2677-131 contenente alcune nuove discipline da osservarsi quando trattisi di *levare la maschera* ai cadaveri, in aggiunta a quelle già stabilite nelle Istruzioni pei Custodi dei cadaveri diramate alle II. RR. Commissarie ed alla Congregazione municipale di Milano colla ordinanza circolare 12 marzo 1845 N. 6955-1379.

L'I. R. Delegato provinciale

C. P. VILLA.

N. 2677-131.

Colla circolare 22 febbrajo 1845 N. 5451-418 il già Governo di Lombardia ha diramate le Istruzioni pei Custodi dei cadaveri, all'art. 12.^o delle quali si stabilisce che « trattandosi di levare la maschera al defunto con cera o gesso, il Custode invigilerà attentamente perchè, a norma delle superiori prescrizioni, l'operazione venga eseguita con quel metodo o quelle medesime precauzioni, che si userebbero sopra una persona vivente, cioè, col tenere sempre libere le naturali aperture della bocca e delle narici »; ed all'articolo 18.^o che « la mancanza o la notevole negligenza nell'adempimento dei doveri superiormente (nelle Istruzioni) prescritti sarà punita nei Custodi dei cadaveri a norma del § 89 (355 del nuovo Codice penale) della 2.^a parte del Codice penale Austriaco ».

Allo scopo importantissimo che le disposizioni dell'art. 12.^o delle succitate Istruzioni vengano esattamente osservate e non si ometta veruna di quelle precauzioni che valgono ad allontanare ogni pericolo della vita o della pubblica salute, la Luogotenenza ha trovato inoltre di stabilire:

- 1.^o Che l'operazione di *levare la maschera* ai cadaveri non possa effettuarsi da chi che sia, senza un'apposita licenza dell'Autorità comunale del luogo. I contravventori saranno puniti con una multa da L. 50 a 100.
 - 2.^o Che l'Autorità comunale non accordi tale licenza, che previa verificaione della morte ne' modi prescritti dalle vigenti norme, e sempre sotto la condizione dell'intervento di un medico assistente all'operazione.
 - 5.^o Che l'Autorità stessa prescriva di caso in caso le discipline sanitarie da usarsi quando l'individuo, dal cui cadavere si vuole levare la maschera, fosse morto di malattia contagiosa.
- Le II. RR. Delegazioni daranno alla presente Circolare la maggiore diffusione, e ne cureranno l'esatta osservanza.

Milano, li 22 marzo 1856.